SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3080

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004

Benefici fiscali delle erogazioni liberali e delle spese sociali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – La normativa tributaria sulle erogazioni liberali interessa una vasta platea di contribuenti, specialmente quando occorre determinare se una specifica liberalità, corrisposta ad un'associazione o ad un altro ente benefico, possa in qualche misura essere dedotta o detratta in sede di dichiarazione dei redditi. L'ordinamento tributario contiene numerose disposizioni che consentono di ridurre il carico impositivo quando sono effettuate erogazioni liberali nei confronti di determinate categorie di soggetti. Il presente disegno di legge intende rafforzare tali disposizioni, in forza delle finalità virtuose che si prefiggono.

Per ciò che concerne l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'articolo 10, comma 1, lettera *g*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consente di dedurre dal reddito complessivo, nella misura massima del 2 per cento dello stesso, i contributi e le donazioni erogati alle organizzazioni non governative (ONG) idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la cui attività, nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari dell'umanità, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane e del patrimonio ambientale e, in generale, allo sviluppo ed alla crescita, sociale e culturale, dei Paesi in via di sviluppo. Sono, inoltre, deducibili, sempre in base al citato articolo 10, le erogazioni in denaro effettuate a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, entro il limite di 2 milioni di lire. Nel presente disegno di legge, all'articolo 1, si propone di aumentare la percentuale all'8 per cento, oltre ad adeguare il tetto monetario (da 4 milioni di vecchie lire a 8.000 euro).

Per le persone fisiche, peraltro, esistono anche numerose disposizioni in merito alla detrazione dall'imposta dovuta, nel senso che può essere portato in diminuzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche il 19 per cento delle anzidette erogazioni.

In base all'articolo 15, comma 1, lettera *h*), del TUIR, sono infatti detraibili dal reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, degli enti o istituzioni pubbliche, di comitati appositamente costituiti con decreto ministeriale, di fondazioni e associazioni senza scopo di lucro e legalmente riconosciute che sono impegnati in attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale o artistico.

Tali somme potranno servire anche per la realizzazione, mediante apposita convenzione, di attività culturali finalizzate all'acquisto, alla protezione o al restauro delle cose di rilevante interesse artistico o storico, incluse mostre ed esposizioni delle cose stesse e per sostenente gli studi e le ricerche necessari a realizzare tali fini. Le somme stanziate potranno essere destinate anche ad ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale o a fini didattici e di catalogazione e pubblicazioni relative ai beni culturali. È possibile anche, in base ad apposita convenzione, cedere beni. In questo caso la detrazione andrà calcolata sul costo specifico o sul valore normale dei beni conferiti.

Il legislatore, sensibile ai problemi sociali, ha inteso riconoscere la detraibilità delle

somme versate a scopi di solidarietà, infatti, la lettera *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 15 del TUIR consente di detrarre le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per un importo non superiore a 4 milioni di lire e, nel limite di 2,5 milioni di lire, dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano nei particolari settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Tali limiti sono anch'essi adeguati dal presente disegno di legge.

L'articolo 100 del TUIR tratta anche delle erogazioni liberali in denaro corrisposte alle ONLUS, prevedendo, alla lettera *h)* del comma 2, la possibilità di portare in deduzione un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Tali limiti sono anch'essi adeguati dal presente disegno di legge.

Nell'articolo 2 del presente disegno di legge si prevedono inoltre deduzioni:

a) per le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani ultrasettantacinquenni e dei soggetti disabili e non autosufficienti, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da cooperative sociali e da altri enti senza scopo di lucro aventi finalità di assistenza sociale;

b) per le spese sostenute per la frequenza di corsi di formazione professionale fino all'importo di 1.032,91 euro per ogni singolo corso;

c) per l'acquisto di titoli di viaggio annuali, relativi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal comune di residenza.

Si prevede inoltre una agevolazione fiscale per gli immobili appartenenti alle ONLUS, strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Si prevede infine una agevolazione per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in ordine ai rapporti di lavoro.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede una forma di tassazione a titolo definitivo delle transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, assoggettate al versamento dello 0,01 per cento delle somme trasferite.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Deduzioni fiscali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, le parole: «al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento»;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*), le parole: «a 4 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 8.000 euro»;

c) all'articolo 15, comma 1, lettera *i-quater),* le parole: «a 4 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 8.000 euro»;

d) all'articolo 100, comma 2:

1) alla lettera *h),* le parole: «a 2.065,83 euro o al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 8.000 euro o all'8 per cento»;

2) alla lettera *l),* le parole: «a 1.549,37 euro o al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 6.000 euro o all'8 per cento».

Art. 2.

(Spese sociali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettere *l*-ter), è aggiunta la seguente:

«*l*-quater) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani ultrasettantacinquenni e dei soggetti disabili e non autosufficienti, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da cooperative sociali e da altri enti senza scopo di lucro aventi finalità di assistenza sociale»;

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

«*e*-bis) le spese sostenute per la frequenza di corsi di formazione professionale fino all'importo di 1.032,91 euro per ogni singolo corso»;

c) all'articolo 15, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

«*1*-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali, relativi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal comune di residenza individuato ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dalle rispettive regioni»;

d) all'articolo 43, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. A partire dal periodo d'imposta 2004 non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse»;

e) all'articolo 69, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2*-bis. I redditi derivanti da rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono a formare il reddito del percipiente per un importo non superiore, complessivamente nel periodo di imposta a 5.000 euro».

2. All'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383».

Art. 3.

(Imposta sulle transazioni finanziarie)

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,01 per cento delle somme trasferite.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,50